

RESTA L'INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI TRASFERIMENTI DEI CREDITI AD ALTRI SOGGETTI

## Per il quadro Ru la semplificazione dovrà ancora aspettare

Semplificazione dei modelli dichiarativi ancora al palo, almeno per quanto concerne la sezione relativa ai crediti d'imposta (quadro "RU"). L'Agenzia delle entrate, dopo la recente approvazione dei modelli, ha confermato l'assenza dell'obbligo di indicazione di taluni crediti d'imposta non automatici. Si tratta, in particolare, di quelli concessi dalle Amministrazioni pubbliche, che trasmettono i dati direttamente alle Entrate e che sono utilizzati in compensazione esterna. Queste le sintetiche precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare 8/E dello scorso 11 aprile, avente ad oggetto l'esame dei contenuti del d.lgs. 1/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 gennaio, che, a sua volta, ha tentato di razionalizzare e semplificare gli adempimenti tributari. Il comma 1 dell'art. 15 del d.lgs. n. 1/2024, infatti, dispone che, a decorrere dal 31/12/2023, con l'implementazione di provvedimenti da parte dell'Agenzia delle entrate e con la partecipazione del Garante per la protezione dei dati personali, devono essere progressivamente eliminate le informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o acquisibili attraverso sistemi di interoperabilità delle banche dati e dei modelli dichiarativi. È stata disposta, inoltre, la riduzione graduale delle informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici e si evidenzia che la semplificazione si è già concretizzata, sebbene nei minimi termini, nel corso del 2024 con il quadro "RU", dopo l'approvazione, lo scorso 28/02/2024, dei modelli "Redditi", tenendo conto della necessità di monitoraggio dei crediti d'imposta. Non sarà più necessario indicare, nella sezione "I" del quadro "RU", alcuni crediti "non automatici", per i quali è prevista la compensazione esterna; i dati dei beneficiari e le somme, erogate dalle amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle entrate, sono trasmessi direttamente all'agenzia, stante la presenza della compensazione esterna come unica modalità di fruizione, conformemente all'art. 17 del dlgs 241/1997. Le attuali semplificazioni coinvolgono soltanto le somme compensabili ma nel quadro "RU" è richiesta l'indicazione delle informazioni relative ai trasferimenti dei crediti ad altri soggetti in situazioni co-

me il consolidato, la trasparenza, le cessioni e quant'altro, con la sola eliminazione delle sezioni "II", concernente il credito per il "Caro Petrolio", "III", concernente il credito per "Finanziamento agevolato sistema Abruzzo/Banche e "V", concernente gli altri crediti d'imposta.

Nel documento di prassi richiamato (circ. 8/E/2024 § 2.1) si conferma la progressiva eliminazione dell'obbligo generalizzato di indicare, nel detto quadro "RU", i crediti d'imposta fruibili in compensazione orizzontale, ai sensi del richiamato art. 17 del dlgs 241/1997, tenendo conto che, nella relazione illustrativa del provvedimento, è stato precisato che è escluso "l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d'imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quali unica modalità di utilizzo, la compensazione cd. esterna mediante modello F24 (...)" ai sensi del citato art. 17, "anche se cedibili". Continua a sussistere l'obbligo, però, come indicato anche nelle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi approvate lo scorso 28 febbraio, di indicare i crediti d'imposta "non automatici" e, in particolare, i crediti soggetti al limite di compensabilità, di cui al comma 53, dell'art. 1 della legge 244/2007 (crediti d'imposta che possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro), i crediti d'imposta qualificabili "aiuti di Stato" o aiuti "de minimis", per i quali è anche necessario compilare il quadro "RS", i crediti d'imposta per i quali è stata disposta la possibilità di richiederne il rimborso in sede dichiarativa, i crediti d'imposta cedibili, di cui all'art. 43-ter del DPR 602/1973 (eccedenze nell'ambito del gruppo), i crediti d'imposta la cui indicazione si rende necessaria al fine di ottenere ulteriori e specifiche informazioni (monitoraggio) e i crediti d'imposta sui quali l'Agenzia delle entrate esercita le funzioni di controllo. Si ricorda, però, come indicato anche nel documento di prassi in commento (§ 2.2) che l'art. 13 del dlgs 1/2024 ha introdotto un principio applicabile a tutti i crediti d'imposta, nessuno escluso, ovvero che la mancata indicazione nei modelli dichiarativi delle relative informazioni non comporta la decadenza del beneficio, naturalmente in presenza di crediti spettanti.

**Fabrizio G. Poggiani**

© Riproduzione riservata

